



Comunità Energetica Rinnovabile VENETO ETS
Comunità energetica solidale
Via Bassanese, 38 Romano d'Ezzelino 36060 (VI)
Codice fiscale e Partita IVA n. 04537610240

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: <<Comunità Energetica Rinnovabile VENETO>> ovvero una Comunità Energetica Solidale che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ETS" e diventerà "Comunità Energetica Rinnovabile VENETO ETS" abbreviabile in "CER VENETO ETS".

L'acronimo ETS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione "CER VENETO ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Romano d'Ezzelino e la durata della stessa è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione agli uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione nonché del D. Lgs. n. 199/2021, per quanto compatibile. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Scopo)

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si pone l'obiettivo di costituire un'autonoma comunità energetica rinnovabile (CER), ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, soggetta al controllo esercitato dall'organo assembleare.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come Comunità Energetica Rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri associati o alle aree locali in cui opera la comunità, e non di realizzare profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti

territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 201/2021, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021.

ART. 6 (Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, l'attività di interesse generale concernente gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art.5, lett. e) D.lgs 117/2017).

Per raggiungere lo scopo sociale l'Associazione potrà, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica, a fini di autoconsumo, mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 201/2021, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414/2023, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati o di terzi, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalla unità di produzione detenute dall'associazione a qualsiasi titolo;
- monitorare i consumi energetici dei propri associati;
- gestire i rapporti con il Gestore nazionale dei Servizi Energetici (GSE);
- accedere ad incentivi e/o contributi pubblici, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore della soglia di quota di energia condivisa di cui all'Allegato 1 del DM 414/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti e salvaguardare l'ambiente;
- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nei limiti di cui al D.M. n. 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tra cui la vendita di energia in eccedenza, ovvero non autoconsumata né condivisa, degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 (Ammissione)

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Sono associati dell'associazione coloro che hanno i requisiti previsti dalle norme di settore, condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

In particolare, possono aderire all'associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti che non esercitano in via esclusiva o principale attività nel settore energetico qualificabili come microimprese, piccole imprese o medie imprese, enti privati non qualificabili come imprenditori, enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, Enti del Terzo Settore e di protezione ambientale, enti pubblici incluse le amministrazioni locali collocate nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti.

Per le imprese di cui al punto precedente la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Gli Associati di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 non potranno, in ogni caso, esercitare alcun potere di controllo, coordinamento o di direzione dell'Associazione.

L'adesione alla Comunità è altresì aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Gli associati possono partecipare alla Comunità in qualità di:

- a) produttore di energia rinnovabile per il tramite di un impianto fotovoltaico o di altra tipologia;
- b) autoconsumatore di energia rinnovabile in quanto possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l'energia in eccesso;
- c) consumatore di energia elettrica, in quanto non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

E' facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa annuale proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'ente. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

Ciascun associato ha il diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

partecipare e votare all'Assemblea, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun socio, persona fisica, giuridica o ente ha diritto ad un voto;

eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;

essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;

denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrativo.

La Comunità, nella persona del legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate all'art. 5 del presente Statuto. La Comunità può demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

L'Associazione assicura, tramite l'Organo di Amministrazione, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM Nase 414/2023.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione, messa in liquidazione, stato di liquidazione giudiziaria o di liquidazione giudiziaria o per estinzione.

L'associato può recedere in ogni momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo con un preavviso di 30 giorni con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione.

All'associato receduto possono essere riconosciuti eventuali rimborsi spese per gli investimenti sostenuti nella realizzazione degli impianti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

L'assemblea può altresì decidere di prevedere il pagamento da parte degli Associati receduti di eventuali importi per gli investimenti sostenuti nella realizzazione degli impianti concordati in caso di recesso anticipato, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

E' causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'articolo 7 del presente statuto. Con il venir meno dei requisiti per essere parte della Comunità energetica rinnovabile ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Eventuali compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, in ogni caso, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'associazione.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'ente.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina, quale referente della Cer, il legale rappresentante dell'Associazione o, in alternativa, un soggetto terzo a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento;
- delibera anche mediante appositi regolamenti sulla ripartizione e sull'utilizzo degli importi relativi alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica nonché sugli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità da destinarsi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della Comunità;
- approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

L'organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all'organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

Ai membri dell'Organo di amministrazione si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'assemblea;
- amministra l'associazione;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione purché non di competenza dell'Assemblea;
- consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, ecc.;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il regolamento sull'utilizzo degli importi riconosciuti dalle normative di attuazione in materia di energia rinnovabile;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- predisporre il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti, i contratti ed organizza gli eventi associativi;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza ed è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti soci;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il Consiglio di Amministrazione, stabilisce con apposita delibera l'eventuale compenso agli Amministratori (componenti del Direttivo, referente/direttore e consulente contabile), nel rispetto della risposta dell'A.E. n. 452 del 30/10/2019, pagina 5, ultimo capoverso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori dell'organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente, entro giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative e contributi dagli Associati a fondo perduto;
- contributi pubblici e privati, ivi compresi gli incentivi previsti per gli impianti detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse, inclusi i proventi derivanti dalla vendita di energia prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità in eccedenza rispetto a quella autoconsumata;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Fanno eccezione la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera dell'ARERA e l'incentivazione

(tariffa premio) dell'energia elettrica condivisa in quanto compatibili con l'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

I proventi derivanti dalla vendita di energia in eccedenza rispetto a quella autoconsumata sono utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Rapporti con gli enti pubblici)

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della legge n. 241/1990 l'associazione può attivarsi per proporre alla Pubblica Amministrazione forme di partecipazione e coinvolgimento negli istituti della co-programmazione e co-progettazione da definirsi in appositi accordi fra le parti.

Copia di ogni accordo è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione nonché alle norme del D. Lgs. n. 199/2021, per quanto compatibili.

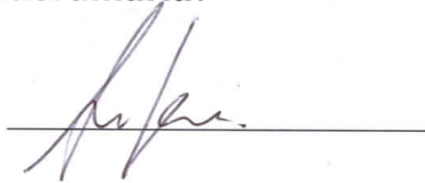
ART. 30 (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Fatto, letto e sottoscritto a Romano d'Ezzelino il 11 / 11 / 2024, il presente Statuto è composto di n. 30 (trenta) articoli e sostituisce in ogni sua parte quello precedente, datato 1/07/2024 e già registrato a Bassano del Grappa il 22/07/2024 al numero 1655 Serie 3^.

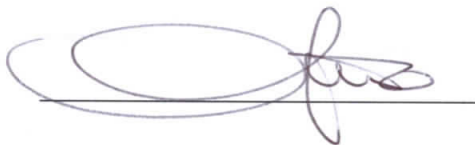
Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria:

Andrea GLODER (Presidente)



Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria:

Giancarlo ANDOLFATTO

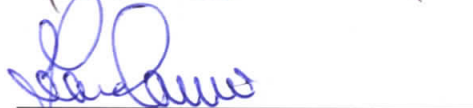


Gli altri soci presenti alla Assemblea Straordinaria:

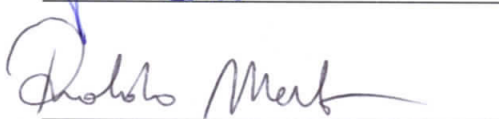
- Katia CAVALLIN (Vice presidente)



- Massimo ZONTA (Consigliere)



- Rinaldo MERLO



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Atto registrato il 18-11-2024
al numero 2192 serie 3
Esanti C Ø (atto esente 00)

Atto esente da:
- Imposta di registro ex art. 82, comma 3;
- Imposta di bollo ex art. 82, comma 5;
del D. Lgs. n. 117/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2192
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/11/2024 REGISTRATO IL 18/11/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002192

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: GLDNR82L06A703E GLODER ANDREA
ID. TELEMATICO: T5G24L002192000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 04537610240

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
LO MASCOLO- ADEGUAMENTO STATUTO D.LGS 117/2017

